

Destinatari e presupposti della costituzione della rendita vitalizia

Rendita vitalizia, prove documentali per la domanda

La prova testimoniale per costituire la rendita vitalizia

## PREVIDENZA E ASSISTENZA

# Destinatari e presupposti della costituzione della rendita vitalizia

## A CHI SI RIVOLGE



### DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro che abbiano omesso il versamento di contributi



### LAVORATORI

Lavoratori che subentrano ai datori in loro mancanza o in assenza della loro volontà di procedere



### PROFESSIONISTI

Professionisti, in quanto intermediari per il datore di lavoro

## ABSTRACT

***La costituzione della rendita vitalizia interessa non solo i lavoratori dipendenti, ma anche i collaboratori delle imprese artigiane, commerciali e agricole nonché i collaboratori iscritti alla gestione separata***

## COMMENTO

I periodi non coperti da contributi o caratterizzati da contribuzione insufficiente rappresentano un danno per la futura pensione a cui la legge consente di rimediare anche quando è scaduto il termine di prescrizione. Lo strumento è quello della costituzione della rendita vitalizia che permette di riscattare in modo oneroso i periodi in questione da parte dello stesso datore di lavoro o in mancanza del lavoratore.

L'Inps con la recente [circolare 29 maggio 2019, n. 78](#), ha fornito i dettagli procedurali per presentare la relativa domanda indicando in modo articolato i diversi mezzi di prova che devono supportare la richiesta. La richiesta di riscatto per contribuzione omessa è basata dal punto di vista normativo su una norma ormai datata ma ancora applicabile: l'[art. 13 della legge n. 1338/1962](#). Può essere presentata:

- senza limiti temporali, anche dopo la concessione di un trattamento pensionistico;
- per omissioni parziali, se è stata versata una contribuzione ridotta rispetto alle retribuzioni effettivamente percepite;
- per coprire parzialmente il periodo durante il quale vi è stata omissione contributiva (es.: solo le settimane necessarie per il perfezionamento dei requisiti a pensione).

I contributi omessi possono essere accreditati solo dopo il pagamento di un onere di riscatto e sono utili per il diritto e per la misura di tutte le pensioni.

### Soggetti interessati

La costituzione della rendita vitalizia (riscatto) può essere richiesta:

- dal datore di lavoro che ha omesso il versamento dei contributi e intende, in tal modo, procedere al pagamento degli stessi rimediando al danno causato al dipendente;
- dal lavoratore stesso, in sostituzione del datore di lavoro, quando non riesca a chiedere al datore di lavoro di esercitare tale facoltà, sia nel caso in cui presti ancora attività lavorativa sia nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione;
- dai superstiti del lavoratore.

Il lavoratore ha diritto di rivalersi, a titolo di risarcimento, sul datore di lavoro responsabile del mancato versamento dei contributi chiamandolo in giudizio per la restituzione della somma pagata per il riscatto.

### Destinatari

Lo strumento del riscatto o costituzione della rendita vitalizia permette di sanare le posizioni assicurative dei:

- lavoratori che sono parte di un rapporto di lavoro subordinato;
- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali (v. Inps, [circ. n. 31/2002](#) e [n. 65/2008](#));
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili (v. Inps, [circ. n. 32/2002](#), [n. 36/2003](#), [n. 10/2004](#) e [n. 141/2004](#));
- tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest'ultimo (v. [Inps, circ. n. 101/2010](#)), cioè i collaboratori e gli associati;
- agli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020 (v. [Inps, circ. n. 169/2017](#) come modificata dalla [circ. n. 117/2018](#)).

Non possono pertanto chiedere il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione obbligatoria i titolari i soci che versano direttamente nella propria posizione assicurativa i contributi, oppure i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata.

### Contributi prescritti

Il presupposto per attivare lo strumento della costituzione della rendita vitalizia (riscatto) è che i contributi omessi siano caduti in prescrizione, pertanto siano trascorsi 5 anni se è il datore di lavoro a dichiarare l'omissione oppure 10 anni se invece è il lavoratore a denunciarla.

### Onere da pagare

Occorre distinguere:

- per i periodi da sanare che si collocano nel sistema di "calcolo retributivo": l'onere è quantificato in termini di "riserva matematica" (differenziale annuo tra la pensione con riscatto e quella senza riscatto da moltiplicare per il coefficiente corrispondente al sesso, età e anzianità contributiva);
- per i periodi per i quali la relativa quota di pensione andrebbe calcolata con il sistema contributivo: (dal 1996 in poi per chi ha meno di 18 anni di contribuzione prima del 1996 – dal 2012 in poi per chi ha almeno 18 anni di contribuzione prima del 1996): il corrispondente

onere è determinato, applicando l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda sulla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.

In caso di iscritti alla gestione separata occorre prendere a riferimento il valore medio mensile dei compensi assoggettati a contribuzione obbligatoria negli ultimi 12 mesi di contribuzione precedenti la domanda ([Inps, circ. n. 82/2004](#)).

Non ci risulta invece chiarito dall'Inps quale sia il reddito di riferimento per artigiani e commercianti o meglio quando un collaboratore familiare intende riscattare periodi non coperti; in mancanza dei compensi da prendere come base di calcolo degli ultimi 12 mesi, indubbiamente il reddito di impresa loro assegnato dal titolare ai fini fiscali, costituisce l'imponibile contributivo, presumibilmente però riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

### SI RICORDA CHE

Il principio di automaticità delle prestazioni, oltre che sull'art. 2116 del cod. civ. si basa anche sull'art. 40 della legge n. 153/1969. La regola è che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.

L'Inps ha poi titolo di rivalersi sul datore di lavoro inadempiente per recuperare i contributi iscritti nella posizione previdenziale del lavoratore.

## PREVIDENZA E ASSISTENZA

# Rendita vitalizia, prove documentali per la domanda

## A CHI SI RIVOLGE



### DATORI DI LAVORO

Datori di lavoro che abbiano omesso il versamento di contributi



### LAVORATORI

Lavoratori che subentrano ai datori in loro mancanza o in assenza della loro volontà di procedere



### PROFESSIONISTI

Professionisti, in quanto intermediari per il datore di lavoro

## ABSTRACT

***La prova documentale è l'unica fonte che dimostri l'esistenza del rapporto di lavoro e non può essere sostituita da alcun altro mezzo di prova compresa la testimonianza.***

## COMMENTO

L'omissione contributiva in presenza di una richiesta di costituzione della rendita vitalizia deve essere dimostrata fornendo le prove che dimostrino:

- l'esistenza del rapporto di lavoro;
- l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo per il quale si chiede la costituzione di rendita vitalizia;
- la misura della retribuzione e della qualifica.

### La prova documentale

Ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro.

La documentazione deve essere redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, purché risalente rispetto all'epoca della domanda di rendita vitalizia, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio.

Al fine di verificare che la documentazione sia risalente rispetto alla data della relativa domanda in lavorazione, l'Inps controllerà se la medesima documentazione sia stata già presentata dall'interessato in eventuali precedenti istanze di costituzione di rendita vitalizia, verificando che anche rispetto ad esse che la documentazione sia risalente nel tempo.

Nella prassi si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali libretti di lavoro, bensierviti, libri paga.

**Caratteristiche del documento**

La documentazione, datata e debitamente sottoscritta da colui che ne è l'autore, deve essere completa in ogni sua parte ed integra, priva di abrasioni, alterazioni o cancellazioni tali da far presumere che sia stata preconstituita allo scopo di ottenere il riscatto.

La documentazione deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale.

Quando la documentazione è presentata in originale, il funzionario dell'Inps che la riceve ne riproduce copia autentica da inserire nel fascicolo della pratica.

Per essere utilizzabili ai fini della costituzione di rendita vitalizia le copie autentiche, redatte dal funzionario dell'Inps a ciò autorizzato o da altro pubblico ufficiale, devono riguardare il documento nella sua integrità e completezza e consistere nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine della copia, a cura del soggetto che esegue l'autenticazione, il quale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio.

**Dichiarazioni sostitutive**

Le dichiarazioni ora per allora non sono idonee a provare l'esistenza del rapporto di lavoro in sostituzione del documento originale o della copia autentica.

Le dichiarazioni delle Pubbliche Amministrazioni possono essere utilizzate per evincere la sussistenza del documento di data certa comprovante il rapporto di lavoro a condizione che siano sottoscritte dai funzionari responsabili e che non facciano un generico riferimento agli atti d'ufficio, bensì contengano la precisa indicazione del tipo di atto, della data e dell'eventuale numero di protocollo del documento stesso al fine di consentire all'Istituto la verifica dei contenuti e la conformità di questi ai requisiti previsti.

È ammessa la dichiarazione sostitutiva del fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una P.A. o la copia di titoli di servizio siano conformi all'originale. In queste ipotesi, la dichiarazione sostitutiva assolve alla funzione di far constatare alla P.A., in luogo di certificazioni rilasciate dalla stessa o da essa conservate, circostanze a questa risultanti in propri atti. La Struttura territoriale, quindi, compie sempre le verifiche presso la P.A. interessata e di tali verifiche ne dà riscontro nel fascicolo.

La dichiarazione sostitutiva di copia conforme, resa ai sensi dell'art 19, D.P.R. n. 445/2000, non è applicabile alla documentazione privata (libretti di lavoro, attestati sostitutivi, buste paga, ecc.) o che comunque non sia conservata presso una Pubblica Amministrazione.

**Precedente sentenza**

Il predetto regime probatorio non trova deroga nemmeno nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio instaurato per fini diversi dalla costituzione di rendita vitalizia e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché si sia formato giudicato, e ciò anche nel caso in cui, di quel giudizio, sia stata parte l'Inps.

Ciò perché in questi casi il giudice accerta il rapporto di lavoro con ogni mezzo di prova.

## SI RICORDA CHE

Il libretto di lavoro e il cosiddetto attestato sostitutivo (abolito dal 30 gennaio 2003) costituiscono la documentazione più utilizzata per provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro subordinato, almeno fino alla predetta data. Tuttavia non può dimostrare che in un dato periodo intermedio vi sia stata un'omissione contributiva, perché occorre provare che in tale periodo il lavoratore ha reso una prestazione retribuita o retribuibile a fronte della quale non risultano versati contributi. L'unica eccezione è quella del cosiddetto "vuoto contributivo" cioè quando l'intero periodo riportato sul libretto di lavoro attestante l'esistenza dello stesso rapporto, è caratterizzato da totale mancanza di contributi accreditati. In questo caso il libretto di lavoro fa fede anche della continuità della prestazione invocata per poter costituire la rendita vitalizia.

**PREVIDENZA E ASSISTENZA**

# La prova testimoniale per costituire la rendita vitalizia

**A CHI SI RIVOLGE****DATORI DI LAVORO**

Datori di lavoro che abbiano omesso il versamento di contributi

**LAVORATORI**

Lavoratori che subentrano ai datori in loro mancanza o in assenza della loro volontà di procedere

**PROFESSIONISTI**

Professionisti, in quanto intermediari per il datore di lavoro

**ABSTRACT**

*La prova attraverso testimoni è necessaria per dimostrare la durata e la continuità della prestazione nel periodo contestato ma va ammessa dopo rigorosi accertamenti da parte delle sedi dell'Inps.*

**COMMENTO**

La durata, la continuità della concreta prestazione lavorativa e la qualifica, possono essere provati anche con "altri mezzi di prova", oltre a quelli documentali.

In genere la prova della continuità del rapporto, anche in periodi antecedenti ovvero successivi a quelli documentalmente accertati di regola viene fornita attraverso la prova testimoniale.

Non è però richiesta l'ulteriore prova della continuità della prestazione lavorativa nei casi in cui il documento che provi l'esistenza del rapporto di lavoro attesti anche la presenza del lavoratore sul luogo di lavoro o la maturazione del diritto alla retribuzione per il periodo richiesto (ad esempio, buste paga, estratti libri presenza, ecc.).

Se ad esempio il lavoratore chiede di coprire 12 mesi di un determinato rapporto di lavoro e presenta per quel rapporto 12 mesi di buste paga, con queste prova l'esistenza del rapporto (è indicata la data di assunzione) e che nel periodo contestato, ha regolarmente lavorato e percepito una retribuzione.

Le dichiarazioni testimoniali non possono essere utilizzate per retrodatare l'inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l'esistenza del rapporto indica in modo non equivoco la data di inizio e fine dello stesso ([Cass. n. 14504/2005](#)).

Riepiloghiamo la casistica fornita dall'[Inps, con circolare 29 maggio 2019, n. 78](#).

Documento

Prova testimoniale



1° caso	Documento di data certa che riporti date di inizio e fine del rapporto di lavoro (ad esempio il libretto di lavoro, che ha una propria data di rilascio e che nelle registrazioni cronologiche contiene le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro).	Le dichiarazioni testimoniali saranno utili per coprire eventuali vuoti contributivi lamentati dal lavoratore e collocati fra le date di inizio e fine del rapporto di lavoro indicate nel libretto, ma non potranno né posticipare né anticipare lo svolgimento della prestazione lavorativa rispetto alle date di inizio e fine del rapporto di lavoro indicate nel documento.
2° caso	Documento di data certa che riporti solo la data di inizio del rapporto di lavoro	È possibile utilizzare le dichiarazioni testimoniali al fine di stabilire la durata e continuità della prestazione lavorativa a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro, ma non per anticiparne lo svolgimento rispetto a detta data.  È possibile utilizzare le dichiarazioni al fine di stabilire la durata e continuità della prestazione lavorativa nei periodi precedenti alla data di fine del rapporto di lavoro, ma non per posticiparne lo svolgimento rispetto a tale data.
3° caso	Documento di data certa che provi soltanto che il rapporto era esistente al tempo di formazione del documento senza indicarne né le data di inizio né le data di fine	È possibile utilizzare le testimonianze per determinare l'effettiva durata e continuità della prestazione lavorativa.

### Valutazione della prova testimoniali

Ecco le regole dettate dall'Inps per la valutazione della prova testimoniale:

- a) conoscenza diretta e riscontrabilità: il testimone deve rappresentare fatti oggetto della propria percezione diretta e dunque deve anche attestare le ragioni di come sia venuto a conoscenza di tali fatti in modo da offrire elementi di riscontro. Tali elementi di riscontro devono quindi orientare l'esame della dichiarazione; pertanto, quando tali riscontri non siano neanche potenzialmente effettuabili, le dichiarazioni non possono essere utilizzate;
- b) soggetti ammessi a testimoniare: potranno essere valutate le dichiarazioni rilasciate dai seguenti soggetti:

- colleghi di lavoro regolarmente assicurati nel periodo per il quale rendono testimonianza;
- datore di lavoro.

Nelle ipotesi in cui i testimoni siano colleghi di lavoro, questi devono essere regolarmente assicurati per il lavoro svolto effettivamente durante tutto il periodo cui si riferisce la testimonianza. Nei casi in cui testimonino fornitori o acquirenti, è necessario che siano riscontrati rapporti diretti, abituali e continuativi fra azienda e testimone per tutto il periodo oggetto di riscatto;

- c) valutazione della credibilità e plausibilità della testimonianza: il testimone deve dichiarare le mansioni che ha visto svolgere al lavoratore nel periodo oggetto di istanza. Il periodo a cui si riferisce la dichiarazione deve essere individuato e devono essere riportate eventuali assenze effettuate dall'interessato alla rendita vitalizia.

Chi rende la dichiarazione testimoniale deve dichiarare eventuali rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di cui alla legge n. 76 del 2016, parentela, affinità, affiliazione, dipendenza con la parte interessata ovvero eventuali interessi nei fatti sui quali rende la propria dichiarazione. Il testimone deve inoltre dichiarare gli elementi di fatto che diano ragione di come sia venuto a conoscenza di quanto attestato in modo da offrire elementi di riscontro. Eventuali situazioni di conflitto di interesse come quelle indicate, non escludono la validità della testimonianza ma possono minarne la credibilità alla luce anche di altre prove o di altri riscontri istruttori.

### Lavoro a domicilio

La durata e la continuità della prestazione lavorativa devono essere provati attraverso i documenti propri del rapporto attestanti le date di consegna e riconsegna del materiale (il libretto di controllo, ora libro unico del lavoro, previsto dall'art. 10 della legge n. 264/1958 e dall'[art. 10 della legge n. 877 del 1973](#), e successive modificazioni ed integrazioni). Il documento dovrà presentare i requisiti di forma previsti dalle disposizioni vigenti nel periodo di riferimento.

Tale documento deve indicare, fra l'altro, data e ora di consegna e riconsegna del lavoro, e costituisce, pertanto, essenziale e specifica fonte di conoscenza della durata e continuità della prestazione lavorativa, non surrogabile dalle dichiarazioni testimoniali.

### SI RICORDA CHE

La retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia non può essere provata né con autocertificazione dell'interessato né mediante testimonianza. Nei casi in cui l'interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale sempreché sia sussistente.

L'unica fonte di prova è il documento in originale o la sua copia autentica. La prova principe è costituita dalla busta paga o dall'estratto del libro paga.

Occorre precisare che non sempre è determinante provare la misura della retribuzione per poter perfezionare la costituzione della rendita vitalizia ai fini dell'onere. Lo è quando la stessa è necessaria perché elemento che rientra nel conteggio dell'onere stesso. Ad esempio per un lavoratore che ha cessato nel 2005 il rapporto di lavoro da più di 10 anni e si trova disoccupato, se chiede la costituzione della rendita vitalizia per il 2005, in quanto non coperto, la base imponibile per calcolare l'onere è rappresentata dagli ultimi 12 mesi di retribuzione meno remoti andando a ritroso. Una parte di questi 12 mesi è l'anno 2005 di cui dovrà provare l'entità della retribuzione.

Dopo di che l'Inps non distingue e pretende che si provi comunque la misura retributiva degli anni scoperti in modo da poter indicare nell'estratto conto la relativa misura.